

Bruxelles, 20 dicembre 2022
(OR. en)

15828/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0363(NLE)

SCH-EVAL 190
SIRIS 116
COMIX 606

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	19 dicembre 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	15500/22
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Norvegia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Norvegia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen, adottata dal Consiglio nella sessione del 19 dicembre 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Norvegia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis*¹ di Schengen, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen², in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen per quanto riguarda la Norvegia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2022) 5555 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1.

² GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Nell'ambito della valutazione l'équipe in loco ha individuato una serie di migliori pratiche, in particolare la facilità d'uso del sistema di gestione dei casi presso l'ufficio SIRENE e la chiarezza nella visualizzazione dell'estensione di vittima di identità usurpata nelle applicazioni di polizia e di controllo di frontiera.
- (3) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare dell'obbligo di garantire l'uso sistematico e il pieno sviluppo del sistema d'informazione Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 13, 15 e 16.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro due mesi dalla sua adozione, la Norvegia deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione per attuare tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Norvegia è invitata a

Sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali (AFIS) del SIS

1. garantire che le impronte digitali siano regolarmente caricate al momento della creazione di segnalazioni di persone, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
2. portare a termine l'attuazione della ricerca Fingerprint Fast Print, in conformità dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

Creazione di segnalazioni

3. nell'inserire nel SIS segnalazioni di oggetti in relazione a documenti d'identità di persone decedute che non sono restituiti, considerare la procedura alternativa che consiste nell'utilizzare il motivo di richiesta "object for seizure" (oggetto a fini di sequestro) invece di "invalidated by the issuing authority" (invalidato dall'autorità di rilascio);

Applicazioni di polizia

4. garantire che la terminologia utilizzata nel manuale SIRENE e nella documentazione tecnica per "suspicion of clone" (sospetto di clone) sia correttamente attuata nell'applicazione ELYS II con la corrispondente traduzione in lingua norvegese, affinché gli utenti finali ricevano tutte le informazioni necessarie;
5. sensibilizzare gli utenti finali in merito alla modalità di visualizzazione delle connessioni nell'applicazione ELYS II, affinché informazioni preziose non vengano tralasciate;
6. sensibilizzare gli utenti finali dell'applicazione ELYS II in merito alla possibilità di deselezionare l'opzione predefinita "exact search" (ricerca esatta), al fine di estendere l'interrogazione a una ricerca fuzzy;
7. migliorare, nell'applicazione ELYS II, il modo di visualizzazione della richiesta "immediate reporting" (comunicazione immediata), al fine di garantirne una maggiore visibilità e richiamare l'attenzione degli utenti finali sull'azione da intraprendere;
8. garantire il collegamento del sistema di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) al SIS;
9. garantire che l'applicazione AGENT 5.0 mostri la fotografia allegata alla segnalazione al momento della presentazione del risultato di una ricerca;

Applicazioni mobili

10. garantire che l'applicazione Personkontroll mostri sin dalla prima schermata la categoria di identità, affinché i casi di identità usurpata siano immediatamente visibili agli utenti finali;
11. garantire che la versione ELYS II per smartphone e tablet sia sempre accessibile agli utenti finali e che nei dispositivi sia installato tutto il software necessario per avviare l'applicazione quando occorre;

Applicazioni per le guardie di frontiera

12. garantire che nell'applicazione GTK le diciture di avvertimento siano adeguatamente messe in evidenza quando viene mostrato un riscontro positivo (hit), affinché gli utilizzatori finali non tralascino informazioni importanti;

Direzione per l'immigrazione

13. garantire che nell'applicazione DUF, in caso di riscontro positivo su una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno, sia visualizzata anche l'estensione "misused identity" (identità usurpata) (foto, numero di passaporto, impronte digitali e dati personali), conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1987/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2018/1861;
14. introdurre, nell'applicazione DUF in uso presso l'Ufficio immigrazione, la possibilità di controllare anche le segnalazioni di documenti (articolo 38);
15. introdurre, nell'applicazione DUF in uso presso l'Ufficio immigrazione, le funzionalità relative all'inserimento e alla visualizzazione del tipo di reato nelle segnalazioni SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno (articolo 24), conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera k bis), e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2018/1861;
16. introdurre, nell'applicazione DUF in uso presso l'Ufficio immigrazione, le funzionalità relative alle impronte digitali nelle segnalazioni SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno (articolo 24), conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

Autorità nazionale d'immatricolazione dei veicoli

17. garantire che, quando un veicolo è presentato per l'immatricolazione, l'autorità nazionale preposta a tal fine controlli nel SIS il documento di immatricolazione e il numero di immatricolazione;

Autorità doganali

18. concedere alle autorità doganali nazionali l'accesso al SIS, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

Formazione

19. fornire formazione agli utenti finali sull'usurpazione di identità, in particolare per quanto riguarda il concetto stesso, la relativa terminologia e la procedura di follow-up.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
